



COMUNE DI FRASCAROLO
Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 Reg. Delib.

Oggetto: Approvazione Rendiconto Gestione Esercizio 2017.

L'anno Duemiladiciotto addì 15 del mese di maggio alle ore 08,45 nella sala comunale, si è riunito il Consiglio Comunale

Risultano:

n. ordine	Consigliere Sig.	Presente	Assente
1	ROTA Ing. Giovanni	x	
2	ANGOLI Giuseppe	x	
3	INVERNIZZI Dott. Massimo	x	
4	BARBAGLIA Pietro	x	
5	BELLINI Giuseppe	x	
6	CHIAPPARIN Michele	x	
7	LACELLI Valeria		x
8	NOVELLI Giampiera		x
9	DRAGO Matthew		x
10	CARNEVALE Antonio Duilio Giulio	x	
11	VALENTINI Andrea	x	
TOTALE		8	3

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **D'ANGELO Dott. Francesco.**

Il Sig. **ROTA Ing. Giovanni** – Sindaco – assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le disposizioni previste dall'art. 227 del D.Lgs. 267/2000 relative alla formazione del rendiconto della gestione comprendente il conto del bilancio ed il conto del tesoriere;

VISTO lo schema del rendiconto approvato con decreto del Ministro dell'Interno;

DATO atto che il tesoriere ha reso il conto

DATO CHE l'ufficio finanziario ha predisposto altresì La relazione illustrativa dei risultati della gestione, di cui all'art. 231 del D.Lgs. 267/00;

CHE la Giunta Comunale ha approvato in data 17/4/2017 il rendiconto di gestione

DATO ATTO che nell'esercizio 2016 l'ente aveva adottato la contabilità armonizzata;

RICORDATO a tal fine che: *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale fino all'esercizio 2017”*, e che pertanto, ai sensi del c.3 del sopra richiamato articolo 227: *“Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato”* e che a tal fine con delibera G.M. 28/2015 è stato disposto l'avvalimento della suddetta facoltà per il rendiconto 2015;

CHE per l'esercizio 2017 trovano applicazione principi come in appresso evidenziati;

RILEVATO che il Responsabile del servizio finanziario ha provveduto alla determinazione e revisione dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto 2017;

CHE è stata a tal fine predisposta e adottata la delibera di riaccertamento ordinario dei residui;

CHE risultato rispettati gli obiettivi di pareggio bilancio 2017;

CHE il comune non ha strumenti o contratti derivati;

CHE risulta predisposto il prospetto tabella indici deficitarietà strutturale;

EVIDENZIATI i risultati di gestione come segue:

avanzo di amministrazione + 474.317,02

Avanzo di cassa + 498.901,04

Conseguimento pareggio di bilancio;

CHE ai fini dello stato patrimoniale si evidenzia quanto segue;

PRESO ATTO CHE per i Comuni che avevano rinviato l'adozione della contabilità economica patrimoniale fino all'esercizio 2017 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 232 del T.U. 267/2000 opera l'articolo 11, comma 13, del D.Lgs. 118/2011 che prevede che al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economica patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, comma 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale;

CHE tale norma richiede per il rendiconto la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale in base alla FAQ 22/2017 e l'allegazione dello stato patrimoniale iniziale ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 118/2011 nel rispetto del principio contabile applicato 4/3;

CONSIDERATO CHE tale norma (art. 232 TUEL) come da FAQ 30 di Arconet presenta una formulazione poco chiara e che pertanto i comuni che hanno deliberato la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità

economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017 possono approvare e inviare al BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico;

VISTA la nota ANCI IFEL 11/04/2018 che evidenzia che la Commissione Arconet ha convenuto che il comma 2 dell'art. 232 debba intendersi nel senso che i comuni fino a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale fino al 2017 incluso;

CHE tale interpretazione è stata avallata anche dal ministero interno con apposito comunicato pubblicato in data 25/04/2018 sul sito finanza locale ministero interni

CHE la nota aggiunge che la facoltà di non predisporre in conto economico e lo stato patrimoniale per l'anno 2017 deve essere oggetto di esplicita deliberazione ovvero attestata nella delibera di approvazione del rendiconto;

DATO ATTO CHE con delibera G.M. del 29/7/2015 numero 39 il Comune di era avvalso di tale facoltà;

RITENUTO, anche in considerazione del fatto che gli uffici finanziari non hanno al momento completato l'aggiornamento degli inventari, di avvalersi espressamente della facoltà, già esercitata per il rendiconto 2016, di non predisporre il conto economico e lo stato patrimoniale 2017;

DATO ATTO che si è provveduto al deposito degli atti e ad acquisire l'allegato parere del revisore dei conti

SENTITO l'intervento dell'assessore al bilancio che evidenzia gli ottimi risultati gestionali pur con le difficoltà che si riscontrano nella gestione associata dell'ufficio ragioneria

Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

DI APPROVARE il rendiconto della gestione 2017 con allegata relazione della Giunta e in relazione alla FAQ 30 di Arconet, della nota ANCI IFEL 11/04/2018 e del comunicato ministero interno –finanza locale e della facoltà di non predisporre anche per il 2017 il conto economico e lo stato patrimoniale avvalendosi della facoltà già esercitata nel 2016 (giusta delibera G.M.29/7/2015 numero 39) trattandosi di comune sotto i 5000 abitanti

DI DARE ATTO che il rendiconto presenta i seguenti risultati di gestione :

avanzo di amministrazione	+ 474.317,02
Avanzo di cassa	+ 498.901,04

DI DARE ATTO che in relazione alla facoltà di rinvio della contabilità patrimoniale, il comune potrà inviare alla Bdap il rendiconto senza i prospetti inerenti lo stato patrimoniale e il conto economico

DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità con voti unanimi favorevoli disponendo la pubblicazione degli atti anche in sede di amministrazione trasparente a cura degli uffici finanziari dell'ente




COMUNE DI FRASCAROLO

Provincia di Pavia

Deliberazione n. 17 del 15.05.2018 - Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione Rendiconto Gestione Esercizio 2017.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del DLgs 267/2000, si esprime parere **favorevole** sotto il profilo della regolarità tecnica della presente deliberazione attestante la regolarità e correttezza amministrativa (dl 174-2012)



Il Responsabile del Servizio Tecnico
Rag. PRETOTTO Agostina


Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del DLgs 267/2000, si esprime parere **favorevole** sotto il profilo della regolarità contabile e compatibilità monetaria ai sensi della legge 102/2009.



Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. PRETOTTO Agostina

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il giorno 24/5/2018
rimanendovi per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell' art. 124 del D. Lgs 267 del
18.08.2000 e della legge 69 del 18.06.2014 art.32

Frascarolo li 24/5/2018



Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del DLgs 267/2000
- La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del DLgs 267/2000



Il Segretario Comunale